



ASSEGNO DI INCLUSIONE

Materiali di sintesi sull'applicazione della misura

Riportiamo la sintesi pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla applicazione dell'Assegno di Inclusione che sostituisce il Reddito di Cittadinanza in un primo momento con una fase di transizione durante l'anno 2023, mentre dal 1 gennaio 2024 lo sostituisce integralmente.

Riportiamo anche la circolare Inps che definisce la fase transitoria 2023 e il messaggio Inps che definisce la gestione della domanda Assegno Unico Universale per coloro che non avranno più diritto al Reddito di Cittadinanza che comprendeva prima della della Legge anche l'erogazione dell'Assegno stesso.

La Cgil ha dato un giudizio negativo rispetto ai contenuti del Decreto, poi trasformato in Legge, in quanto toglie uno strumento come Il Reddito di Cittadinanza per dare spazio ad un altro strumento, l'Assegno di Inclusione, che limita molto il possibile sostentamento di carattere economico a coloro che sono in situazione di difficoltà e vincola la possibilità di accedere al nuovo strumento ad una serie di condizioni molto stringenti.

INDICE IPERTESTUALE

(Clicca per andare all'argomento)

SINTESI ASSEGNO DI INCLUSIONE

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E LAVORO

CIRCOLARE INPS N. 61

MESSAGGIO INPS N. 2632

MISURE PER LE IMPRESE

ASSEGNO DI INCLUSIONE

Sintesi pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il c.d. “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l’Assegno di inclusione.

Cos’è

L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

A chi è destinato

L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

- con disabilità;
- minorenni;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.

I diversi requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria),

di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Requisiti economici

Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Elementi che determinano il reddito familiare

Dal reddito familiare sono dettratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE, quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà

Sono, invece, aggiunti i trattamenti assistenziali in corso di godimento, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.

I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’art. 36, comma 6,

del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

Requisiti patrimoniali


- un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorene successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
- Ulteriori condizioni
- Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, di cui all'art. 2, comma 4 è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come nello schema riportato sotto.

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell'arco di 18 mesi, anche non continuativi.



Beneficio economico

L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Carta di inclusione

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione", con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Come richiederlo

L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l'INPS.

Variazione per attività lavorativa

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro

percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. Entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà darne comunicazione all'INPS, che comunque acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie; l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicato all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. A tale fine, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Altre variazioni

È fatto obbligo al beneficiario dell'Assegno di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Obblighi percorso scolastico

Ai beneficiari della misura si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tema di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Tale disposizione riguarda i beneficiari dell'Assegno di inclusio-

ne appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione.

Patto di attivazione digitale

L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale. Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Percorso di inclusione sociale e lavorativa

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

I servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (di cui all'art. 6 del Decreto Lavoro), vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla par-

tecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale.

Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:

- i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
- i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

Offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al

- 60% dell'orario a tempo pieno;
- la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Incentivi per chi assume

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato (e nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi), è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Sanzioni e decadenza

Sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende dichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l'Assegno di inclusione è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L'omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, comporta la reclusione da 1 a 3 anni. È prevista la decadenza dal beneficio e condanna alla restituzione di quanto percepito per chi è condannato in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per aver illecitamente ottenuto il beneficio o per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a un

anno. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione e l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione.

In sintesi, il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente: non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

- non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all'art. 9 del D.L. Lavoro 2023;
- non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il cosiddetto Decreto Lavoro 2023 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha istituito tra gli altri il Supporto per la formazione e il lavoro.

Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa è istituito, dal **primo settembre 2023**, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la **partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro** e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).

Nelle misure del Supporto rientrano anche il **servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni**, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 5 bis del Decreto Lavoro). Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di **età compresa tra 18 e 59 anni**, con un valore dell'**ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui**, che **non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione**. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l'Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio. All'esito dell'accettazione della richiesta da parte di INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Nel patto di servizio personalizzato, sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell'ambito del patto di attivazione digitale. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere eseguita tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari.

A seguito della stipulazione del patto di servizio, l'interessato, attraverso la piattaforma può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli

indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma

La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma del SIIISL, alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un **importo mensile di 350 euro**. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un **limite massimo di 12 mensilità**. Il beneficio economico è erogato **mediante bonifico mensile da parte dell'INPS**.

L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, ove non già assolto comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di 12 mesi.

CIRCOLARE INPS N. 61 DEL 12-07-2023

Modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla disciplina del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

1. Premessa

L'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni - adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - o nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'In-

dicatore della situazione economica equivalente".

Con le circolari n. 43 del 20 marzo 2019, n. 100 del 5 luglio 2019, n. 175 del 22 novembre 2021 e n. 53 del 28 aprile 2022, nonché con i messaggi operativi adottati in materia, sono state fornite indicazioni in merito ai requisiti per poter beneficiare della misura, alle modalità di determinazione e di erogazione della stessa, ai controlli attivati e agli interventi del legislatore intervenuti successivamente al decreto-legge n. 4/2019.

Con la presente circolare si illustrano le modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), alla disciplina del Reddito di cittadinanza. Pertanto, per quanto non previsto, restano valide le indicazioni fornite con i citati messaggi e circolari, cui si rinvia.

Con successive comunicazioni verranno fornite indicazioni sulle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Durata del beneficio

La Legge di Bilancio 2023 non interviene sui requisiti richiesti per poter beneficiare della misura in oggetto, ma ne riduce la sua durata.

In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della citata legge n. 197/2022, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, che determina la durata per il periodo durante il quale il beneficiario si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2 del richiamato decreto-legge e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione dell'erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Ai sensi del successivo comma 314 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 sono esclusi dalla previsione di cui al citato comma 313 i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità come definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

Il richiamo operato dalla norma alla disabilità come definita ai fini dell'ISEE comporta che sono esclusi dal campo di applicazione del comma 313 le persone in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, come indicati nella tabella 3 allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per tali soggetti, oltre che per i minorenni e le persone con almeno sessant'anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza, quindi, la durata della prestazione continuerà a essere quella indicata dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

In tutti i casi sopra richiamati, tuttavia, l'erogazione della prestazione non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2023.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, infatti, l'abrogazione degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge n. 4/2019, prevista dall'articolo 1, comma 318, della legge di Bilancio 2023, comporterà l'eliminazione della prestazione.

ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo esente dall'applicazione della riduzione del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

Per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l'anno 2023, l'erogazione

della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.

Pertanto, qualora la scadenza dei diciotto mesi di fruizione continuativa, calcolata in base al disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, intervenga dopo il 31 luglio 2023, nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal citato comma 314 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, la fruizione della misura terminerà alla predetta data, in applicazione della modifica normativa.

Qualora, invece, il periodo di fruizione continuativa dei diciotto mesi sia completato prima del 31 luglio 2023 e, dopo il mese di sospensione previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, venga presentata una nuova domanda, il riconoscimento della misura non potrà eccedere le sette mensilità complessive nell'anno 2023, tenuto conto anche dei mesi per i quali la stessa sia stata già percepita in corso d'anno.

ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.

ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta per sole tre mensilità.

In caso di eventuali sospensioni dell'erogazione della prestazione, qualora la stessa sia ripresa, il riconoscimento della misura nel corso dell'anno 2023 comprenderà le mensilità spettanti per l'anno o gli anni precedenti non ancora fruite, a cui potranno essere aggiunte fino a sette mensilità eventualmente spettanti per il 2023.

ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell'esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023.

3. Determinazione del beneficio economico

Rispetto alla determinazione del beneficio economico, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, stabilisce che questo si compone delle seguenti due quote:

A) una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la Pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a 7.560 euro;

B) una componente, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro annui. In caso di Pensione di cittadinanza, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.

Relativamente al calcolo del beneficio complessivo, consistente nella quota A e nella quota B, l'importo massimo del beneficio spettante è calcolato nel rispetto del limite di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge citato.

Con riferimento alla componente del Reddito/Pensione di cittadinanza prevista a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, nei limiti sopra indicati, l'articolo 1, comma 317, lettera a), punto 1), della legge di Bilancio 2023, integra l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4/2019, stabilendo che tale componente sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.

L'individuazione delle modalità di attuazione di tale previsione è demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata disposizione della legge di Bilancio 2023.

Pertanto, fino all'adozione del suddetto decreto, l'importo eventualmente spettante a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione continuerà a essere corrisposto al nucleo beneficiario della prestazione.

Ai fini della determinazione del beneficio, nei casi di variazione della condizione occupazionale, l'articolo 1, comma 317, lettera a), pun-

to 3), della legge di Bilancio 2023, integra il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4/2019, prevedendo che nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell'importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Per i soli casi, quindi, di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, dovranno essere comunicati all'INPS esclusivamente i redditi che superino il limite massimo di 3.000 euro, per la parte eccedente tale limite, mediante i modelli "Rdc/Pdc-Com ridotto" e "Rdc/Pdc-Com esteso", a seconda che la comunicazione intervenga in fase di presentazione della domanda o in corso di erogazione della prestazione.

4. Condizionalità

L'articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, subordina l'erogazione del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che preveda attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Sono esonerati da tali condizioni i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età pari o superiore a 65 anni, nonché quelli già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità.

Con riguardo agli obblighi di formazione cui sono tenuti i soggetti maggiorenni di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, come individuati ai sensi del citato articolo 4, la legge di Bilancio 2023, all'articolo 1, comma 315, impone l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di inserimento in un corso di formazione o riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, per un periodo di sei mesi. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del Reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione.

Le Regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro l'elenco dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza al programma assegnato; l'Agenzia medesima mette a disposizione dell'INPS tale elenco, per il tramite del sistema informativo di cui al decreto-legge n. 4/2019, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di deca-

denza del beneficio

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all'iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione (cfr. l'art. 1, comma 316, della legge di Bilancio 2023).

Pertanto, fermo restando quanto sopra chiarito in ordine alla portata applicativa del citato comma 316, in fase di presentazione della domanda dovranno essere indicati i soggetti del nucleo che, non avendo adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, non siano ancora iscritti o non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello. Se, in tali ipotesi, emerge che uno o più beneficiari non hanno adempiuto a tale obbligo, il beneficio, relativamente alla quota di costoro, non verrà erogato fintanto che l'obbligo non è rispettato. In particolare, l'importo del beneficio non erogato è proporzionato in misura corrispondente al singolo soggetto rispetto a cui l'obbligo non è rispettato, sia che si tratti del richiedente sia che si tratti di altro componente del nucleo familiare. Nel caso in cui la mancanza del requisito sia verificata in corso di erogazione della prestazione, per uno o più componenti del nucleo, l'importo della stessa verrà ridotto per la quota riferita al soggetto o ai soggetti interessati, sia nel caso in cui si tratti del richiedente sia nel caso di altro componente del nucleo. Ogni variazione relativa ai componenti tenuti al completamento dell'obbligo scolastico dovrà essere comunicata mediante modello "Rdc/Pdc-Com esteso" entro 30 giorni dall'intervenuta variazione.

5. Sanzioni

L'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 4/2019, prevedeva, nella sua formulazione originaria, la decadenza dal beneficio del Reddito di cittadinanza qualora uno dei componenti il nucleo familiare non avesse accettato almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), del medesimo decreto-legge. In

caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, doveva essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all'articolo 1, comma 74, lettera f), punto 3.2), è intervenuta su tale previsione stabilendo la decadenza dal beneficio, qualora non si fosse accettata almeno una di due offerte di lavoro congrue, prima del rinnovo.

La legge di Bilancio 2023 è ulteriormente intervenuta sulla materia, sostituendo l'intera lettera e) del citato comma 5 dell'articolo 7, stabilendo che la decadenza dal Reddito di cittadinanza interviene dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), del medesimo decreto-legge.

L'articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), del decreto-legge n. 4/2019, prevede che l'offerta di lavoro sia congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015 e del successivo comma 9 del medesimo articolo 4.

In particolare, l'offerta è considerata congrua, per i percettori di Reddito di cittadinanza, ai sensi delle disposizioni di cui al citato articolo 25 e all'articolo 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018, di attuazione della normativa, se rispetta i seguenti principi:

- 1) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- 2) distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- 3) durata della disoccupazione;
- 4) retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.

Con riferimento all'elemento della distanza del luogo di lavoro dalla residenza del beneficiario del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla legge di Bilancio 2022, è specificato che è definita congrua un'offerta che presenta le caratteristiche seguenti:

- a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta o, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, sia in caso di prima che di seconda offerta.

Sono confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 9, lettere c), d) e d-bis), del decreto-legge n. 4/2019.

6. Finanziamento

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, già rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge n. 234/2021, viene ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023.

In base al comma 321 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023, le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa per il Reddito di cittadinanza che viene abolito dal 1° gennaio 2024, rideterminate al netto dei maggiori oneri previsti per la misura dell'assegno unico e universale, confluiscono, da tale data, nel "Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva" di nuova istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

MESSAGGIO INPS N. 2632 DEL 12-07-2023

Nuove misure previste dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disciplina transitoria per la fruizione di Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023. Effetti sulla percezione dell'Assegno unico e universale

1. Nuove misure previste dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85

Con la circolare n. 61 del 12 luglio 2023 sono state illustrate le modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza (di seguito, anche Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e sono state fornite le indicazioni per la gestione delle misure del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, fino alla loro abrogazione prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", sono state istituite le misure dell'Assegno di inclusione (di seguito, anche ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito SFL).

L'ADI, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, si configura quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e pro-

fessionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione.

La misura del SFL è istituita, dal 1° settembre 2023, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Tale misura è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all'ADI. Inoltre, il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'ADI che decidono di

partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale sopra indicati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei che beneficiano dell'ADI e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione ed è pari a un importo mensile di 350 euro erogato per tutta la durata dei programmi formativi sopra indicati e, comunque, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.

Con successiva circolare verranno fornite le indicazioni per l'accesso e la gestione delle descritte nuove misure.

2. Il regime transitorio di fruizione della misura del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 48/2023

Il decreto-legge n. 48/2023 definisce anche il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza.

Infatti, pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, modificando l'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all'INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente, tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Pertanto, decorso il termine di sette mesi di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione all'Istituto da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine sopra indicato e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, l'erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione.

Inoltre, ai sensi del comma 6 del citato arti-

colo 13, che modifica l'articolo 1, comma 314, della legge n. 197/2022, non si applica il limite massimo delle sette mensilità di fruizione della misura, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.

3. Le integrazioni dell'Assegno unico e universale sul Reddito di Cittadinanza. Necessità di presentazione nuove domande di AUU alla scadenza della fruizione del Reddito di cittadinanza

In ragione di quanto previsto dai commi 313 e 314 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, come sostituiti dai commi 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, che dispongono la fruizione della misura del Reddito di cittadinanza non oltre il 31 dicembre 2023, verrà meno anche l'attuale corresponsione d'ufficio dell'Assegno unico e universale (AUU) sul Reddito di cittadinanza, disciplinata dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Ne consegue che, i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, come individuata dal novellato comma 313, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l'ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.

La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.

In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l'Assegno unico e universale verrà erogato per l'intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d'ufficio nel caso di ripresa dell'erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato. Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità, come individuati al novellato comma 314, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell'AUU,

qualora percepiscano la quota integrativa nell'importo del Reddito di cittadinanza, entro l'ultimo giorno del mese di competenza

del Reddito di cittadinanza al fine di percepire l'AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.

MISURE PER LE IMPRESE

Il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, nonché numerose misure in favore delle imprese.

Tra le altre si richiamano, di seguito, le più significative:

- semplificazione delle informazioni sulle condizioni di lavoro dovute da datore di lavoro al momento dell'assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata per gran parte delle informazioni che non risentono delle specificità del singolo rapporto di lavoro (art. 26);
- semplificazione dell'utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i dodici ed i ventiquattro mesi e per la proroga o il rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi (art. 24);
- incentivazione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in relazione ai quali sono esclusi dai limiti quantitativi i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in "ex" mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (art. 24);
- proroga al 2024 dei contratti di espansione sottoscritti da aziende e i gruppi con più di 1.000 lavoratori, laddove gli esodi non siano esauriti, potranno essere perfezionati entro 12 mesi dal termine originario dell'accordo, in sede ministeriale, al fine di incentivare la staffetta generazionale (art. 25);
- prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria, con autorizzazione di una spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028 (art. 25 bis);
- stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a euro 1.000 (art. 23 bis);
- incentivi per l'occupazione, in particolare, per l'assunzione di percettori di Assegno di Inclusione (art. 10), per l'occupazione giovanile, in particolare, è previsto per (a) under 30, b) neet, c) giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (art. 27) e per il lavoro dei disabili (art. 28);
- incentivazione dell'uso delle Prestazioni Occasionali del settore turistico e termale, in particolare, il limite per ciascun utilizzatore (considerando tutti i collaboratori) sale da 10mila a 15mila euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro (utilizzatori) che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10 come per gli altri settori) (art. 37);
- incremento del Fondo nuove competenze grazie a fondi nazionali (Programma nazionale giovani, donne e lavoro) e comunitari (FSE+ e POC SPAO), per finanziare accordi sindacali sottoscritti a decorrere dal 2023 e favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori in relazione alla transizione digitale ed ecologica (art. 19);
- esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. cuneo fiscale), con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui, fissata a 6 punti percentuali (mentre la legge di bilancio 2023 prevede il 2%) per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, senza incidenza sul rateo di tredicesima. Resta applicabile l'ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25mila euro (che passa

quindi al 7% da luglio a dicembre 2023) (art. 39);

- detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000, quale trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi (art. 39 bis);
- detassazione delle misure di welfare, con elevazione sino ad euro 3.000 (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico e limitatamente al 2023. Tale soglia di esenzione per lavoratori genitori potrà essere usata anche per il rimborso di utenze domestiche di acqua, elettricità e gas naturale (art. 40).

CGIL



CAMERA
DEL LAVORO
DI BRESCIA

www.cgil.brescia.it

